COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 90 del 26/10/2015

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di ottobre (**26/10/2015**), alle ore 20.15, nella sala consiliare E. De Giovanni si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BOSI NICCOLO'	Presente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente
DE TOLLIS LUCA	Presente
VISANI ILARIA	Assente
ORTOLANI LUCA	Presente
ZICCARDI FRANCESCO	Presente
CAMPODONI MARIA CHIARA	Presente
CELOTTI PAOLA	Presente
SAMI STEFANO	Presente
RAFUZZI ROSA ALBA	Presente
DEGLI ESPOSTI FEDERICA	Presente
SCARDOVI ANGELA	Presente
PADOVANI GABRIELE	Presente
FANTINELLI STEFANO	Presente
TAVAZZANI GIANFRANCO	Presente
MONTI MAURO	Presente
BOSI MASSIMO	Presente
PALLI ANDREA	Presente
MENGOZZI MARIA MADDALENA	Presente
CAVINA PAOLO	Presente
BAGNARESI EMANUELE	Presente
NECKI EDWARD JAN	Presente
CERICOLA TIZIANO	Presente
MARETTI STEFANO	Presente

E' presente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

PRESENTI N. 24 **ASSENTI N. 1**

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, avv. Luca DE TOLLIS.

Assiste alla seduta il Segretario generale, dr.ssa Roberta FIORINI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:
MARETTI STEFANO
PALLI ANDREA
SAMI STEFANO

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:
- Legge 10 maggio 1923, n. 1158 "Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali" e successive modificazioni;
- Legge 23 giugno 1927, n. 1188 "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei" e successive modificazioni;
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e successive modificazioni;
- Decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" e successive modificazioni.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni;
- Pubblicazione ISTAT "Anagrafe della popolazione - Metodi e norme - serie B n. 29 edizione 1992 - Avvertenze e note illustrative all'ordinamento anagrafico - Istruzioni per la formazione delle basi territoriali e per l'ordinamento ecografico";

Precedenti:
Atto C.C. n. 298 del 29 novembre 2010 con il quale è stato approvato il Regolamento della Commissione Toponomastica Comunale;

Motivo del provvedimento:
Considerato che la toponomastica riveste un valore importante e particolare nella cultura di un territorio e che rientra nella competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale l'intitolazione delle aree di circolazione e l'attribuzione della numerazione civica in ottemperanza delle norme sopra citate;

Rlevato che l'onomastica stradale e la numerazione civica costituiscono uno dei modi più immediati di rappresentare un immobile sul territorio e costituiscono uno strumento fondamentale per lo svolgimento delle attività legate alla popolazione, alle attività produttive e alla fiscalità;

Considerato che le normative citate, essendo piuttosto datate, non rispondono più in modo esaustivo alle mutate esigenze della realtà attuale;

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'adozione di un apposito regolamento al fine di fornire agli uffici competenti alcune direttive che, integrando le lacune presenti nelle normative citate, consentano loro di operare con maggiore obiettività e omogeneità;

Visto:
l'art. 42, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle attribuzioni dei Consigli Comunali;
l'art. 11 dello Statuto del Comune di Faenza riguardante le competenze del Consiglio Comunale;

Visto il parere della competente Commissione Consiliare I^ – Bilancio, Affari Generali e Risorse – del 21 ottobre 2015;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Richiamato il verbale della seduta consiliare odierna e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata, ottenendo il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 23 + Sindaco; Votanti n. 24

APPROVATA ALL'UNANIMITA'

delibera

1. di approvare il Regolamento della toponomastica e numerazione civica nella formulazione di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di abrogare, dalla data di approvazione del presente atto, il regolamento della Commissione Toponomastica Comunale precedente approvato con atto del Consiglio Comunale n. 298 del 29 novembre 2010;

3. di dare atto che il provvedimento non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente in quanto non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale.

Il Presidente chiede ed ottiene l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, con votazione palese, che ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 23 + Sindaco; Votanti n. 24

APPROVATA ALL'UNANIMITA'

Il Consiglio comunale delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza a provvedere.

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL SEGRETARIO GENERALE
DE TOLLIS LUCA	FIORINI ROBERTA

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

Art. 1 - Principi generali

1 - Il presente regolamento disciplina:
- l'onomastica stradale e la numerazione civica nel rispetto delle normative in materia di anagrafe, statistica e del codice della strada. La corretta tenuta dell'onomastica stradale e della numerazione civica, oltre a rispondere ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, costituisce un imprescindibile supporto per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente nonchè per l'applicazione delle norme fiscali e tributarie relative alle abitazioni e ai fabbricati;
- la costituzione, il funzionamento e le competenze della Commissione Toponomastica comunale.

2 - E' compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'intitolazione delle aree di circolazione e l'attribuzione della numerazione civica.

Art. 2 - Organi ed uffici

1 - Per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento l'Amministrazione Comunale si avvale:
- della Commissione Toponomastica Comunale, quale organo consultivo, chiamato ad esprimere il proprio parere obbligatorio, non vincolante, in merito alle proposte di denominazione delle aree di circolazione, delle aree verdi, degli spazi pubblici, dei monumenti, degli edifici, delle sale, ecc.;
- dell'ufficio Numerazione Civica, per l'istruttoria delle pratiche sopra citate e l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna;
- del SIT (Sistema Informativo Territoriale) per la individuazione delle aree di circolazione da denominare, la predisposizione degli elaborati tecnici a corredo delle proposte di intitolazione, la gestione della cartografia e delle attività catastali, la registrazione e la codifica delle variazioni e dei relativi aggiornamenti nell'apposita banca dati.

Art. 3 - Anagrafe Comunale degli Immobili

1 - L'anagrafe Comunale degli Immobili (ACI) è la banca dati relativa alle unità immobiliari presenti sul territorio comunale. Essa è costituita da informazioni relative alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, negozi, ecc.) raggruppate in uno stesso fabbricato ed individuate con codifiche uniche.

2 - La banca dati contiene il sistema delle relazioni atto a collegare altre banche dati comunali relative agli immobili (toponomastica, anagrafe dei residenti, tributi, commercio, servizi scolastici, ecc.). Può, inoltre, contenere informazioni aggiuntive relative ai dati tecnici degli stessi immobili.

3 - L'ACI mantiene l'evoluzione storica delle variazioni avvenute.

4 - L'indirizzo, formato da via, numero civico esterno ed eventualmente da scala e numero civico interno, rappresenta il codice pubblico che permette di individuare univocamente le unità ecografiche semplici presenti nell'anagrafe immobiliare.

Art. 4 - Competenze in materia toponomastica

1 - Le denominazioni delle strade, delle aree di circolazione, delle aree verdi, degli spazi pubblici, dei monumenti, degli edifici, delle sale e delle altre strutture la cui intitolazione è di competenza del Comune, sono deliberate dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento.

2 - Per l'adozione dei provvedimenti di competenza di cui al precedente comma, la Giunta Comunale si avvale, come organo consultivo, della Commissione Toponomastica di cui al successivo art. 5.

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Art. 5 - Composizione della Commissione Toponomastica Comunale

1 - La Commissione Toponomastica Comunale è composta da:
- Sindaco, che la presiede;
- Assessore alla Cultura, che svolge le funzioni di vicepresidente;
- sette esperti, in possesso dei requisiti di legge, scelti scelti tra le persone che per professione, incarichi istituzionali o chiara fama, abbiano specifiche conoscenze in ambito storico e/o culturale - con particolare riferimento a quello locale - ovvero in ambito scientifico, di cui due designati dal Sindaco e cinque dal Consiglio Comunale (tre in rappresentanza della maggioranza e due della minoranza).

2 - In caso di assenza o impedimento del Sindaco la Commissione è presieduta dall'Assessore alla Cultura.
3 - Un dipendente del servizio Elettorale e Stato Civile del Comune, individuato dal competente dirigente, svolge le funzioni di segretario senza diritto di voto.
4 - La durata della Commissione corrisponde a quella del mandato del Consiglio Comunale. Tuttavia, dopo la scadenza, la Commissione continua ad operare fino al rinnovo della stessa, ai sensi del presente articolo.
5 - I componenti esperti, designati ai sensi del comma 1, decadono nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
6 - In caso di cessazione di alcuno dei componenti esperti, la sostituzione è effettuata dall'organo competente per la designazione. I componenti subentranti restano in carica per la durata della Commissione.
7 - Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.

Art. 6 - Funzionamento

1 - La Commissione è convocata dal presidente con comunicazione personale ai componenti, contenente l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare, recapitata a mano almeno 3 giorni prima della riunione, ovvero spedita a mezzo del servizio postale, fax o posta elettronica.
2 - Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei componenti.
3 - Le proposte sono approvate dalla Commissione se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
4 - Il parere deve essere unanime:
- per la intitolazione a persone decedute da meno di 10 anni;
- per cambiamenti di denominazioni;
- per casi di quasi omonimia con altre denominazioni esistenti.

Art. 7 - Compiti della Commissione

1 - Nelle materie di cui all'art. 4 del presente regolamento, la Commissione, ove attivata preventivamente, formula alla Giunta Comunale motivate e documentate proposte di nuove denominazioni o di variazione di quelle esistenti, ai fini della deliberazione dell'organo competente.
2 - Nelle stesse materie, la Commissione esprime parere obbligatorio non vincolante sulle proposte presentate dalla Giunta Comunale.
3 - Nell'adozione degli atti deliberativi la Giunta Comunale deve menzionare la proposta, ovvero il parere della Commissione, indicando espressamente i motivi dell'eventuale scostamento.

Art. 8 - Verbale delle sedute

1 - Il segretario di cui all'art. 5, comma 3, redige per ogni seduta un verbale illustrativo di quanto espresso nel corso della discussione. Il verbale riporta le decisioni relative ad ogni punto trattato

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

all'ordine del giorno dettate dal presidente al termine della discussione nonchè le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai componenti che le hanno rese. Tali dichiarazioni vengono contestualmente dettate al segretario.
2 - Di norma il verbale è approvato alla conclusione della seduta.

Art. 9 - Criteri informatori per le denominazioni

1 - La Commissione, nella propria attività consultiva e propositiva, persegue la tutela della storia toponomastica del territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, ambientale e civile, passata e presente, della città nonchè i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si siano formati spontaneamente per consuetudine locale. In particolare opera nell'osservanza dei seguenti criteri generali:
- il toponimo deve essere idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non deve essere motivato esclusivamente da motivi onorifici;
- nell'assegnazione di nuove denominazioni devono essere salvaguardati e conservati i nomi tradizionali propri di antiche località e deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee in uso tra gli abitanti della zona;
- i nuovi nomi da assegnare devono essere attinenti alla città e al suo territorio o avere rilevanza nazionale o internazionale;
- alle nuove strade devono essere assegnati toponimi possibilmente omogenei, per materia e indirizzo, con quelli preesistenti nella corrispondente zona della città;
- nell'attribuzione di nuove denominazioni relative a persone fisiche deve essere perseguita una proporzionalità di genere tra uomini e donne;
- possono essere attribuite nuove denominazioni omonime con altre esistenti, purchè sia di diversa natura l'area di circolazione, tenuto conto anche dell'opportunità di dare denominazioni a gallerie, sottopassi, rotonde, parchi, giardini e loro viali interni a condizione che siano privi di numeri civici. A tali categorie di aree pubbliche sono preferibilmente riservati i nomi stranieri o dialettali di difficile grafia e pronuncia;
- di norma non si possono apportare modifiche di nomi di aree di circolazione già esistenti a meno che non siano prive di numeri civici e, conseguentemente, di residenti e attività.

Art. 10 - Richieste di denominazione

1 - Ogni cittadino residente nel Comune e ogni ente, società e associazione con sede nel comune può presentare al Sindaco richieste di denominazione di aree di circolazione, spazi e impianti pubblici. Tali richieste hanno valore di semplice proposta e non fanno sorgere in capo al richiedente alcun diritto.

Art. 11 - Procedura per la denominazione

1 - Il procedimento di intitolazione è attivato dall'ufficio competente. A tal fine gli uffici tecnici e urbanistici segnalano, appena possibile, agli uffici competenti l'avvio dei lavori per la realizzazione delle aree di circolazione e degli altri manufatti che necessitano di denominazione. Gli uffici competenti richiedono alla Commissione toponomastica di formulare le proposte di cui all'art. 7 del presente regolamento.
2 - Entro 30 giorni dalla formulazione, le proposte della Commissione sono sottoposte alla Giunta Comunale per l'adozione degli atti di competenza.

Art. 12 - Aree di circolazione

1 - Ogni area di circolazione pubblica o di uso pubblico deve avere una propria distinta

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

denominazione che serva ad individuarla.
2 - Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, ecc.) del suolo pubblico o di uso pubblico, destinato alla viabilità.
3 - Le nuove aree di circolazione realizzate sul territorio comunale sono segnalate tempestivamente per essere denominate e inserite nello stradario e nella cartografia comunale.
4 - Non è possibile attribuire la numerazione civica ad immobili insistenti su aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.
5 - Di norma alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti è attribuita una nuova denominazione al fine di rendere più chiara e facile l'individuazione delle unità ecografiche semplici da parte dei cittadini.
6 - I tratti di area di circolazione che si dipartono da quella principale e sono senza altra uscita vengono definiti rientri e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.
7 - L'eventuale iscrizione di una area di circolazione privata nell'elenco delle vie comunali (stradario) ha mero valore dichiarativo e non costitutivo della demanialità. La denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico della gestione o della proprietà dell'area di circolazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Targhe toponomastiche

1 - Le targhe toponomastiche possono esser posizionate a muro o su appositi sostegni.
2 - Nel centro storico e nelle zone adiacenti, ove sono installate attualmente targhe analoghe, devono essere in maiolica bianca con le seguenti caratteristiche:
- cm 60 per cm 40 (6 piastrelle di cm 20 per cm 20);
- riproduzione dello stemma del comune nell'angolo in alto a sinistra;
- indicazione dello stemma del rione di appartenenza nell'angolo in basso a destra;
- bordo a "goccioloni";
- decorazione bleu zaffera chiaro per le lettere, bleu zaffera scuro per i goccioloni e con impasto a rilievo sul leone dello stemma del Comune;
- testo scritto composto di norma dalla tipologia dell'area di circolazione (es. via, piazza, ecc), dal nome e cognome della persona alla quale è dedicata, dalla sua data di nascita e di decesso nonchè dalla descrizione succinta delle caratteristiche della stessa.
3 - Fuori dalle aree come sopra individuate le targhe devono essere conformi al modello approvato dal codice della strada (segnale nome strada).
4 - Le targhe sono poste almeno all'inizio e alla fine di ogni area di circolazione.

Art. 14 - Definizione di accesso

1 - Si definisce accesso, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.P.R 30 maggio 1989, n. 223, ogni conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che immette dalle aree di circolazione pubbliche alle aree private. Sono pertanto da considerare accessi:
- le porte, i portoni e i cancelli che immettono dall'area di viabilità o marciapiede nella area privata;
- le parziali interruzioni di recinzioni, con o senza cancello, che immettono nelle aree di cui sopra;
- gli smussi sui marciapiedi con retrostante rampa di accesso verso terreni agricoli.
2 - Gli accessi possono essere diretti o indiretti:
- sono diretti quando dall'apertura sull' area pubblica si accede direttamente all'immobile o immobili interessati;
- sono indiretti quando dall'area di circolazione si accede ad una area privata sulla quale si affacciano gli immobili interessati.

Art. 15 - Numeri civici

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

1 - I numeri civici esterni sono gli elementi identificativi univoci di ogni accesso che dall'area di circolazione immette, direttamente o indirettamente, nelle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, attività, uffici, ecc.). Sono costituiti da numeri naturali, eventualmente seguiti da esponenti numerici naturali o letterali.
2 - I numero civici esterni devono essere indicati su piastrelle di ceramica e devono rispettare l'affermata tipologia dell'alta tradizione ceramica della città, come da esemplare depositato presso l'ufficio Numerazione Civica. Eventuali affissioni di numeri difformi da quelli descritti possono essere autorizzati, previa motivata richiesta, dal settore Territorio.
3 - I numeri civici interni sono gli elementi identificativi univoci che contraddistinguono ogni accesso che immette nelle unità ecografiche semplici non direttamente insistenti sull'area di circolazione. Di norma sono costituiti da numeri naturali e sono indicati su targhe di materiale resistente.

Art. 16 - Modalità di attribuzione della numerazione civica esterna

1 - La numerazione civica deve essere attribuita a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, attività, uffici secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT.
2 - Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri. Qualora si debba numerare un accesso posto tra due numeri consecutivi, è consentito utilizzare esponenti numerici o letterali.
3 - La numerazione civica deve essere effettuata in conformità alle seguenti disposizioni:
- in ogni area di circolazione a sviluppo lineare la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari al lato sinistro e i pari al lato destro;
- nelle vie ad andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che si trova al centro;
- nelle vie ad andamento anulare la numerazione deve cominciare all'incrocio con la via radiale principale, avendo cura di procedere in senso antiorario assegnando i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
- nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale e proseguire da sinistra verso destra.
4 - Per gli spazi destinati a nuove costruzioni ubicati lungo vie, piazze, o altre aree di circolazione, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di evitare il rifacimento della numerazione civica.
5 - La numerazione può essere attribuita anche in presenza di aree non edificate, ma dedicate in modo permanente a residenza o ad attività economiche, purchè siano recintate e provviste di un accesso dall'area di circolazione.
6 - Si possono attribuire d'ufficio nuovi numeri civici in caso di assenza o errata numerazione. In caso di necessità si possono altresì effettuare cambiamenti della numerazione civica già esistente.

Art. 17 - Modalità di attribuzione della numerazione civica interna

1 - La numerazione civica interna contraddistingue le unità ecografiche alle quali non si accede direttamente dall'esterno ma da cortili, scale, ecc. Essa riguarda le abitazioni e gli altri ambienti dotati di accesso indipendente destinati ad uso abitativo, di attività o altro (uffici, laboratori, ecc.). Riguarda anche le scale alle quali si acceda da un medesimo numero civico.
2 - E' costituita da numeri naturali seguiti, se necessario, da esponente letterale o numerico
3 - L'attribuzione della numerazione interna è effettuata qualora dallo stesso civico esterno si acceda ad almeno due unità ecografiche.
4 - Di norma le unità ecografiche oggetto della numerazione civica interna devono coincidere con i dati catastali.

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

5 - La numerazione interna è unica e progressiva per ogni numero civico. Di norma è effettuata partendo dal piano corrispondente alla porta d'ingresso del fabbricato verso i piani superiori. Qualora sussista una sola scala non si attribuisce alcuna lettera. In tal caso, la numerazione è unica sia per le unità che insistono sulla stessa che per quelle esterne ad essa e segue preferibilmente il senso di sviluppo della scala.
6 - In caso di più scale la numerazione interna degli accessi che insistono su ogni scala è autonoma.
7 - La numerazione interna già esistente va mantenuta nello stato in cui si trova anche se difforme dai criteri indicati in precedenza. Si procede a rifacimento seguendo i nuovi criteri in caso di ristrutturazione totale del fabbricato o della porzione di esso che ha accesso dallo stesso civico esterno.
8 - Qualora una unità venga frazionata in più unità ecografiche, i nuovi accessi sono numerati secondo i criteri indicati in precedenza.
9 - La numerazione civica interna può essere attribuita anche a fabbricati ai quali si accede da aree private (es. cortili, piazzali, ecc.) aventi a loro volta un accesso munito di numero civico esterno.

Art. 18 - Adempimenti dei proprietari

1 - I proprietari, contestualmente alla presentazione del progetto di costruzione o ristrutturazione degli immobili, devono predisporre un progetto di numerazione civica esterna ed interna. A tal fine il progetto di numerazione civica deve essere sottoposto alla verifica dell'ufficio Numerazione Civica che appone il proprio visto.
2 - Ultimata la costruzione o ristrutturazione e comunque prima di qualsiasi forma di utilizzo del fabbricato, il proprietario o il tecnico incaricato della esecuzione dei lavori deve richiedere l'attribuzione o la verifica della numerazione civica a mezzo dell'apposito modulo predisposto dall'ufficio Numerazione Civica.
3 - I supporti contenenti l'indicazione del numero civico devono essere apposti preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro. I numeri civici devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da piante o altro. Nel caso in cui l'accesso non insista direttamente sull'area di circolazione ma sia posto in uno spazio rientrante (carraia, cortile, ecc.) è necessario che il civico sia collocato anche su idoneo supporto posto sul punto di intersezione tra l'area di circolazione e l'inizio della viabilità privata. Tali civici devono essere realizzati in conformità alle prescrizioni contenute nel Codice della strada.
4 - Le targhette contenenti l'indicazione dei numeri civici interni devono essere poste in alto a destra delle porte di accesso alle unità ecografiche semplici.
5 - La fornitura e la posa in opera dei supporti contenenti l'indicazione della numerazione civica è a carico dei proprietari.

Art. 19 - Adempimenti degli uffici
1 - Entro otto giorni dall'approvazione di un nuovo strumento urbanistico attuativo il settore Territorio, allegando eventualmente idonea documentazione, ne dà comunicazione al settore Demografia, Comunicazione e Trasparenza che cura la predisposizione e l'invio alla Prefettura dell'atto deliberativo di intitolazione adottato dalla Giunta Comunale.
2 - Entro otto giorni dall'approvazione prefettizia dell'atto deliberativo di intitolazione di nuove aree di circolazione l'ufficio preposto informa:
- il servizio Manutenzione per l'approvvigionamento e l'apposizione delle targhe onomastiche;
- il servizio SIT per l'aggiornamento della cartografia;
- tutti i settori comunali;
- le forze dell'ordine e i gestori dei servizi pubblici locali.

3 - L'Ufficio Numerazione Civica provvede all'assegnazione dei numeri civici esterni ed interni che saranno posti in opera dai proprietari.
4 - Nel caso di modifica della denominazione di una area di circolazione esistente o parte di essa che comporti il rifacimento della numerazione civica esterna l'attività di posa in opera dei nuovi

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

numeri è effettuata direttamente dal comune con spese a proprio carico.

Art. 20 - Sanzioni

1 - E' vietato a chiunque attribuire e porre in opera numeri civici non corrispondenti a quelli assegnati dall'ufficio preposto e non conformi alle caratteristiche indicate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento. E' altresì vietato togliere, spostare, manomettere, danneggiare, imbrattare le targhe contenenti l'indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica esterna ed interna.

2 - Nel caso di violazioni di cui al comma precedente, l'ufficio Numerazione Civica provvede a far ripristinare la regolarità della situazione con spese a carico del trasgressore, fatte salve le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento nonchè le sanzioni di legge qualora il fatto costituisca più grave illecito.

3 - Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative stabilite dalla Giunta Comunale e comprese nei limiti, minimo e massimo, previsti dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

4 - L'accertamento delle violazioni è effettuato dalla Polizia Municipale, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 su segnalazione dell'ufficio Numerazione Civica.

Art. 21 - **Entrata in vigore**

1 - Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento della Commissione Toponomastica Comunale approvato con atto del Consiglio Comunale n. 298 del 29 novembre 2010, prot. 47128 del 7 dicembre 2010.

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna
*****

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO ELETTORALE E STATO CIVILE

PROPOSTA DI DELIBERA n. 2623 / 2015

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 19/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FABBRI FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna
*****

Proposta n. 2015 / 2623
SERVIZIO ELETTORALE E STATO CIVILE

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 20/10/2015

IL DIRIGENTE
CAVALLI CHIARA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna
*****

Proposta n. 2015 / 2623
SERVIZIO ELETTORALE E STATO CIVILE

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

x non necessita di copertura finanziaria;

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

x non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

eventuali motivazioni _____

_____

_____

Lì, 20/10/2015

IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna
*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 26/10/2015

Oggetto: REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/11/2015.

Li, 03/11/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna
*****

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 26/10/2015

SERVIZIO ELETTORALE E STATO CIVILE

Oggetto: REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/11/2015 decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 13/11/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna
*****

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 26/10/2015

Oggetto: REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 03/11/2015 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 23/11/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente